

Le pronunce

01 | IL RECESSO È LEGITTIMO ANCHE CON PROVA SUPERATA

Il patto di prova fa sorgere a favore del datore di lavoro un potere di recesso che non richiede motivazione. La valutazione del datore di lavoro è discrezionale e la prova da parte del dipendente dell'esito positivo del periodo di prova non basta per sostenere l'illegittimità del recesso, poiché è necessario dimostrare che il licenziamento sia stato provocato da motivi diversi.

02 | LE MANSIONI VANNO INDICATE IN MODO SPECIFICO

Per poter valutare l'esito del periodo di prova, è necessario dare rilevanza alle mansioni espressamente individuate nel patto di prova inserito nel contratto. Il patto di prova apposto al contratto di

lavoro, quindi, deve non solo risultare da un atto scritto, ma contenere anche l'indicazione specifica delle



mansioni da espletare. La facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull'esito della prova presuppone che questa debba essere effettuata per mansioni esattamente identificate e indicate.

03 | RECESSO INGIUSTIFICATO SENZA IL PATTO PER ISCRITTO

L'invalidità del patto di prova per carenza di forma scritta comporta l'ingiustificatezza del licenziamento ex articolo 1 della legge 604/1966 perché fondato su una ragione inesistente. Dall'accertata inesistenza di motivazione del recesso intimato consegue l'insussistenza del fatto materiale contestato e da ciò discende, in base all'articolo 3, comma 2 del Dlgs 23/2015, la condanna del datore a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a versare l'indennità risarcitoria.

04 | IL MANCATO SUPERAMENTO NON HA RILIEVO DISCIPLINARE

Accertata la nullità del patto di prova apposto al contratto di

lavoro, il giudice ritiene applicabile l'articolo 3, comma 1 del Dlgs 23/2015 che sanziona con la sola indennità economica l'illegittimità del recesso datoriale. Non può applicarsi, infatti, la tutela reintegratoria prevista in caso di insussistenza del fatto materiale posto alla base



del licenziamento (articolo 3, comma 2 del Dlgs 23/2015) posto che, in base alla lettera della norma, essa si applica solo ai licenziamenti disciplinari, mentre il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova

non presuppone né implica (anche solo di fatto), una condotta disciplinarmente rilevante.

05 | IL PATTO È ILLEGITTIMO SE LA VERIFICA È GIÀ AVVENUTA

Nel lavoro subordinato, il patto di prova tutela l'interesse di entrambe le parti a sperimentare la convenienza del rapporto. Il patto è illegittimamente stipulato, dunque, se questa verifica è già intervenuta, con esito positivo, per le stesse mansioni, ancorché diversamente denominate, e per un congruo lasso di tempo, a favore dello stesso datore di lavoro o di un precedente datore di lavoro-appaltatore, titolare dello stesso appalto.

Cassazione, sezione lavoro, sentenza 17371 del 1° settembre 2015